

X LEGISLATURA

REGIONE LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale il 22 novembre 2017 ha approvato la

deliberazione n. 4

concernente:

“REALIZZAZIONE DELL’OPERA PUBBLICA DENOMINATA - CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI IN MODO DIFFERENZIATO LOCALITA’ CERQUETTA” NEL COMUNE DI FONTE NUOVA (RM). AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 18 TER, COMMA 1, LETTERA D), DELLA LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 1998, N. 24 (PIANIFICAZIONE PAESISTICA E TUTELA DEI BENI E DELLE AREE SOTTOPOSTI A VINCOLO PAESISTICO) E SUCCESSIVE MODIFICHE, ALLA DEROGA DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL CAPO II DELLA MEDESIMA L.R. 24/1998

Testo coordinato formalmente ai sensi dell’articolo 71 del regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO lo Statuto;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, che all'articolo 15 prevede per le amministrazioni pubbliche la possibilità di concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, di seguito denominato Codice, che recepisce ed aggiorna, in particolare, le disposizioni di cui alle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali) e 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616);

VISTA la legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche;

VISTO il Piano territoriale paesistico (PTP), ambito territoriale n. 7, Monterotondo - Tivoli approvato con la l.r. 24/1998 ed il testo coordinato delle norme approvato con deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 1999, n. 4477 (Approvazione del testo coordinato delle norme tecniche di attuazione del P.T.P. ambito territoriale n. 7 – Monterotondo, Tivoli (art. 20, comma 2, legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 e successive modifiche));

VISTO il Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) adottato con la deliberazione della Giunta regionale 25 luglio 2007, n. 556 (Adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (recante “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico”) ed in ottemperanza agli

articoli 135, 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni in coerenza con quanto indicato nell'art. 36 quater, comma 1quater, della legge regionale 24/1998) e con la deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2007, n. 1025 (Modificazione, integrazione e rettifica della DGR n. 556 del 25.07.2007 inerente: Adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (recante "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico") ed in ottemperanza agli articoli 135, 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni in coerenza con quanto indicato nell'art. 36 quater, comma 1quater, della l.r. 24/1998);

VISTO in particolare l'articolo 18 ter della l.r. 24/1998 e successive modifiche, relativo ad interventi sul patrimonio edilizio esistente e sulle infrastrutture, e specificamente il comma 1, lettera d) che consente, fermo restando l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, la realizzazione, anche in deroga alle disposizioni contenute nel Capo II della medesima l.r. 24/1998 e delle classificazioni di zona del PTP o del PTPR, ad esclusione delle tutele integrali dei PTP e dei sistemi naturali del PTPR, delle isole ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti;

CONSIDERATO, inoltre, che l'articolo 18 ter della l.r. 24/1998 subordina detta realizzazione *"all'esito di una apposita conferenza dei servizi, previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale, ove prevista, con la partecipazione delle amministrazioni interessate all'intervento, e purché gli interventi siano realizzati in un'area la cui superficie sia inferiore ad un ettaro e ricadano negli ambiti destinati ad accogliere tali impianti individuati con deliberazione del consiglio comunale. Tale deroga è autorizzata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta."*;

CONSIDERATO che il Comune di Fonte Nuova con deliberazione del Consiglio comunale 26 settembre 2014, n. 37 ha individuato l'area per la raccolta differenziata dei rifiuti in località "Cerquetta", distinta al catasto nelle particelle 40, 199, 1012, 1015 del foglio 27, nel Piano regolatore generale (PRG) vigente con destinazione in parte "E/2 attività agricole" ed in parte "F5 servizi pubblici";

CONSIDERATO che tale area, sia nel PTP n. 7 che nel PTPR adottato, risulta compresa nella fascia di rispetto del corso d'acqua pubblica "Fosso di Sette Bagni, della Bufalotta e delle Spallette di S. Margherita" tutelato per legge ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del d.lgs. 42/2004, identificato nella tavola B del PTPR con il codice regionale c058_0170, e che pertanto è sottoposto alle modalità di tutela di cui agli articoli 7 della l.r. 24/1998 e 35 delle norme del PTPR adottato;

CONSIDERATO che con deliberazione consiliare 6 ottobre 2014, n. 73 l'amministrazione comunale ha approvato il progetto preliminare relativo al centro in oggetto e successivamente con deliberazione della Giunta municipale 20 novembre 2014, n. 98 è stato approvato il progetto definitivo;

CONSIDERATO che il Comune di Fonte Nuova ha attivato le procedure della conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della l. 241/1990 e successive modifiche, per l'acquisizione dei pareri di competenza da parte delle amministrazioni interessate;

CONSIDERATO che a seguito delle prescrizioni impartite dagli enti coinvolti, nell'ambito della conferenza di servizi appositamente convocata, con deliberazione della Giunta municipale 14 dicembre 2015, n. 121 il Comune di Fonte Nuova ha aggiornato e approvato il progetto definitivo;

CONSIDERATO che si è pervenuti all'esito positivo della conferenza di servizi presieduta dal Comune di Fonte Nuova, Settore OO.PP. Ambiente e Patrimonio di cui al relativo verbale del 27 gennaio 2016 e alla determinazione dirigenziale del medesimo Settore del 10 febbraio 2016, n. 6;

RITENUTO pertanto di poter autorizzare, ai sensi dell'articolo 18 ter, comma 1, lettera d), della l.r. 24/1998, il Comune di Fonte Nuova alla deroga delle disposizioni contenute nel Capo II della medesima l.r. 24/1998 e delle classificazioni di zona del PTP vigente e del PTPR adottato, ad esclusione delle tutele integrali dei PTP e dei sistemi naturali del PTPR, per la "Realizzazione dell'opera pubblica denominata - Centro di raccolta rifiuti in modo differenziato Località Cerquetta", come individuata nella deliberazione consiliare 26 settembre 2014, n. 37 ed in conformità all'esito della conferenza di servizi di cui al relativo verbale del 27 gennaio 2016 ed alla determinazione dirigenziale del Settore OO.PP. Ambiente e Patrimonio del 10 febbraio 2016, n. 6;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono di seguito integralmente richiamate,

1. di autorizzare, ai sensi dell'articolo 18 ter, comma 1, lettera d), della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, il Comune di Fonte Nuova (RM) alla deroga delle disposizioni contenute nel Capo II della medesima l.r. 24/1998 e delle classificazioni di zona del PTP vigente e del PTPR adottato, ad esclusione delle tutele integrali del PTP e dei sistemi naturali del PTPR, per la "Realizzazione dell'opera pubblica denominata - Centro di raccolta rifiuti in modo differenziato Località

Cerquetta”, come individuata nella deliberazione consiliare del Comune di Fonte Nuova 26 settembre 2014, n. 37 ed in conformità all’esito della conferenza di servizi di cui al relativo verbale del 27 gennaio 2016 ed alla determinazione dirigenziale del Settore OO.PP. Ambiente e Patrimonio del 10 febbraio 2016, n. 6 del medesimo comune.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Maria Teresa Petrangolini)

F.to Maria Teresa Petrangolini

IL PRESIDENTE

(Daniele Leodori)

F.to Daniele Leodori

Si attesta che la presente deliberazione, costituita da n. 5 pagine è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

Il funzionario incaricato
dello svolgimento delle funzioni dirigenziali
ai sensi dell’art. 38, comma 5bis, della l.r. 6/2002
per delega del Segretario generale vicario
(Dott. Maurizio Bonuglia)
F.to Maurizio Bonuglia

AT/AT